



**Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

88. La Santità di Nostro Signore &c. Dichiaratione circa la Musica.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)

bunali l'Amministrazion della Giustizia, mà si faccino da per tutto le solite funzioni, e tutto quello, che si farebbe, se Sua Beatitudine fosse presente. Dalla Curia Innocentiana questo di 5. Maggio 1696.

Carlo de Marini A. C.

Editto circa le pompe, e spese nella Vestizione, e Veziazione delle Monache.

**GASPARD Tit. S. Maria Transtyberim S.R.E. Presbyter Card. de Carpino Sandiss. D. N. Pape Vicarius Generalis, Romanaque Curia, ejusque Districtus Juxta Ordinarius &c.**

Innovantur Confitutiones prohibentes expensas superfluas.

Ad intelligentiam Monialium Bulla traducta in linguam vernaculam.

Legatur singulis sex mensibus.

Juranda observantia per Superiorifam.

Lista ex- peniarum revindenda ab Ordinariis.

Penca ad- versus contra- ventores.

Penca transgres- sioni in celebra- tione festi- vitatum.

Etiam ad- versus commo- dantes or- namenta.

famente, che oltre il contenuto nella lista signata, & approvata come sopra non possa prenderli, nè rispettivamente darfi da chi si fa cosa alcuna, ancorche da estranei, o Parente à titolo di carità, o donatione, sotto pena alle Monache, che prenderanno della privazione della voce attiva, e passiva, e della restituzione del doppio di quello havranno preso, & a quelli, che faranno tali carità o donativi, di dare parimente il doppio da distribuirsi tutti a Loghi Pii ad arbitrio nostro, o de Sig. Card. Vicarii pro tempore.

**J. 5.** E perche nella celebrazione delle feste; che si fanno ne' Monasterii, è stato per il passato trasgredita la foma prescritta nella suddetta Bolla, si riduce à memoria la puntuale osservanza di quella: dichiarandosi, che si vend à all'interdetto di quella Chiesa, nella quale circa tal particolare farà farta trasgredione alcuna.

**J. 6.** Avertendosi in oltre, che quelli, che imprestaranno parati, adobbi, apezarie, o argenterie, o altra materia, che possa servire alla trasgressione della forma data in detta Bolla, & Editti, penderanno le robe medeme che haveranno imprettato, ancorche non siano proprie, ma de' Padroni, o d'altri, da quali l'haveranno havuto ancor essi in prestito, & ad arbitrio Nostro si venderanno, e si distribuirà il prezzo per una quarta parte al Denuntiatore, che si terrà secreto, & il rimanente alli Poveri, o Luoghi Pii.

Il presente Editto notificato, che sia in ciaschedun Monastero alle Superiori, & Officiali, che presentemente governano, & exercitano, obligarà etiamdio in auvenire come se fosse sempre personalmente intimato. Datum Romæ ex Aedibus nostris hodie 10. Martii 1692.

G. Card. Vicarius.

Aleßandre Preposto Bonaventuri Segr.

Dichiaratione circa la Musica.

**GASPARD Miseratione Divina tit. S. Maria Transtyberim S.R.E. Presbyter Cardinalis Carpmeus SS. D. N. Pape Vicarius Generalis, Romanaque Curia, ejusque Districtus Juxta Ordinarius.**

Moderatio Canticus in Festi- tibus

**L**A Santiità di Nostro Signore havendo inteso, che nelle Chiese in occasione di Musiche si era di nuovo posto in abuso l'ordine pubblicato già dalla san. mem. di Aleßandro VII. con sua Bolla in data dell' 13. Aprile 1657. e rinovato poscia dalla san. mem. d'Innocenzo XI. li. 3. Settembre 1678. ha commandato a Monsignor Vicegerente, che hauuti a se tutti li Maestri di Cappella ingiungeise loro, come hâ fatto, la puntuale osservanza de sopradetti ordini: Ma perche alcuni interpretano diversamente li medesimi circa le Compositioni da cantarsi nelle Messe, e Vespri, per toglierli ogni pretesto di scusa, con la presente si dichiara, che Sua Santiità non vuole assolutamente, che in veruna Chiesa, o Basilica, etiamdio delle Patriarchali, di Collegiate, Parochiali, o in altra di qualsivoglia Collegio, Convento, o Congregatione tanto de Secolari, come de Regolari, Confraternità, anche Nationali, Hospedali, Archihospedali, e Luoghi Pii, etiam di Laici di quest'Alma Città, si cantli Motetto, o Compositione alcuna, ma solamente nelle Messe l'Introito, Graduale, o Offertorio corrente, e ne' Vespri l'Antifone, che occorrono avanti, e doppo il Salmo, che si canta, senza una minima alterazione in modo, che li Musici si uniformino totalmente al Choro, poiche si come in questo non è permesso di aggiungere cos'alcuna all'Offitio, e Messe, così

parimente sia interdetto, e prohibito alli Musici; Permette bensi la Santità Sua, che nell'elevatione nella S. Messa, e nell'espositione del Venerabile si possa, per eccitare la devorione de' fedeli, cantare qualche Motetto cavato dagl'Inni di S. Tommio, o Antifone registrate nel Breviario, e Messale Romano per l'Ufficio, e Messa, che si celebra nella Solemnità del Sanctiss. Sacramento, senza però che si mutino le parole. Avvertendo, che doppo questa dichiaratione contro li Maestri di Cappella, che comporranno, e Musici, che cantaranno, si procederà irremissibilmente alle pene contenute ne' soprattuti Ordini, i quali s'intendono in vigore di questa dichiaratione rinovata, & ad altre ancora corporali ad arbitrio della Santità Sua, e Nostro. Datum Romæ hac die 20. Augusti 1692.

G. Card. Vicarius.

Alexander Bonaventura Präpositus Secr.

Concessione, Rinovatione, & ampliacione del porto  
Franco in Civitavecchia.

PALUZZO Cardinale Altieri Vescovo di Palestina, e della Santa Romana Chiesa Camerlengo.

§. 1. Considerando la Santità di Nostro Signore Papa IN NOCENZO XII. che l'accrescimento del Commercio, è negoziatione matritima sia per recare utile, e comodo molto considerabile al suo Stato Ecclesiastico, e che perciò l'ampliacione, e maggior comodo della sua Terra di Civitavecchia, come anche la concepcione, rinovatione, & ampliacione respectivamente del Porto Franco in quella, possino essere molto proficie non solo al medemo luogo, ma alla Città di Roma, & à tutto il suo Stato sudetto; Molto per tanto dal suo paterno Zelo, e provida attenzione verso i suoi Suditi, per accrescere, e rendere più comoda, e popolata la detta Terra di Civitavecchia, ha fatto publicamente notificare à chi volesse fabricarvi Case, Magazzini, o altri Edifici tanto dentro, che fuori di quella, che ricorra à Monsignor Tesoriere Generale, perche gli sarebbero stati assignati gratis li Siti da fabricarvi, & usate altre facilità; Et havendo al medesimo fine risoluto di fabricare à spese della Reverenda Camera diverse Case nel Sito chiamato della Ténaglia, ha fatto parimente notificare, che tutti quelli, i quali vorranno attendere à pigliare sopra di se la detta Fabrica, debbano darne l'offerta sufficente per gli atti del Segretarii della Camera, similmente per servitio del luogo, per salute degli Habitanti, e per comodo de' Vascelli, e Legni, che vi approdassero, ha dato gl'ordini opportuni per condurvi in lunga distanza di venti, e più miglia un'acqua perfectissima, il cui aquedotto in parte è già fatto, e tuttavia si continuerà fino al suo compimento.

§. 2. Essendo in oltre risoluto la Santità Sua di rinovare, anzi accrescere, & ampliare li comodi, Privilegi, & esentioni, che dalla san. mem. di Urbano VIII. e di Clemente IX. suoi Predecessori mediante gli Edicti de Cardinali Camerlenghi di Santa Chiesa nostri Antecessori publicati alli 4. Decembre 1630. & alli 25. Gennaro 1669. furono concessi al detto Luogo, e Porto di Civitavecchia, & à quelli, che vi havevessero condotto, o caricato merci, e fussero venuti in qualunque modo à negoziarvi. Per ordine espresso della Santità Sua datoci à bocca, e per l'autorità del Nostro Officio di Camerlengato rinoviamo, confermiamo, ampliamo, e concediamo l'infracritti comodi, gracie, esentioni, e privilegi, cioè.

§. 3. Che il medesimo Porto di Civitavecchia sia indistintamente, & universalmente franco ad ogni Vascello, e Legno di qualsiasi portata, che vi verrà da qualunque parte del Mondo, con qualsivoglia robbe, mercanzie, vettovaglie, o gracie, le quali tutte faranno per l'auuenire franche, libere, & esenti da ogni dazio, o gabella, alboragio, senzarie, & altri pesi, e che per l'addietro folslero solite pagarsi in detto Porto, o Terra.

§. 4. Et à Mercanti, o Capitani, o altri Padroni, e Commissari sopra carichi, Fattori di Vascelli, o di mercanzia arrivati in detto Porto, si conceda libera facoltà di poter mandare altrove, dove loro parerà tutto, o parte del carico loro, ancoche fosse vettovaglia, o gracia con gli stessi, o con altri Vascelli senza pagamento di Gabella, Dazio, o altra gravezza, o regaglia.

§. 5. Parimente si conceda loro facoltà di scaricare in Terra tutte, o parte di dette robbe, mercanzia, vettovaglia, o gracia, e riporle in Magazzini, o altri luoghi particolari dentro la Terra di Civitavecchia, o nella Dogana pubblica, alli Custodi della quale in questo cafo si pagherà per ogni Collo quel poco, che farà conveniente per la guardia di dette robbe, e di poterle tenere, e conservare in detti luoghi tutto il tempo, che vorranno, e da quelli in una, o più volte estrarre per terra, o per mare senza gravezza d'alcun pagamento, e portarle à quei luoghi, che loro parerà.

§. 6. Et accadendo, che Dio non voglia, che da luoghi sospetti di Contragio, o di peste venghino in detto Porto Vascelli con Mercanzie, questi dovranno far la solita purga, scioro, o sboro al Lazzaretto come si usa negli altri Porti, mentre però non moltirno patenti nette di haverla fatta in altri Porti, che in tal caso di parenti nette, e di viaggio seguito senza haver toccò luoghi sospetti si darà loro libera pratica. Avvertendo nondimeno ciascheduno, che durante detta purga faranno ben trattati, e provisti con buone condizioni di quanto farà loro di bisogno, e si abbrevierà il solito termino della purga, mentre non appariscano segni cattivi in essi.

§. 7. Et essendo, che la Lanterna è l'affiduramento della prefa del Porto à Naviganti, e che l'Anchoragio, et il riposo di essi ridotti in quello, e che per questi due comodi è necessaria una continua spesa, non deve perciò esser grave à Padroni de' Vascelli, o Mercanti, che ricevono tanto beneficio di contribuire per questo comodo qualche emolumento. Però pagherà ciaschedun Vascello di alto bordo di portata di Salme mille o più, voti, o carichi scudi due di questa moneta per l'Anchoragio, e scudo uno simile per la Lanterna. Gli altri Vascelli di portata sopra 200. Salme fino à mille pagheranno parimente carichi, o voti, uno scudo della medema moneta per l'Anchoragio, e baiochi cinquanta per la Lanterna. Ei i Vascelli di minor portata di Salme 200. paghino giuli due per l'Anchoragio, e giulio uno per la Lanterna.

§. 8. Dichiando, che non siano tenuti à detto pagamento quelli Vascelli, che sono di ritorno da Roma, ovvero che essendo partiti dal detto Porto fossero ritornati in esso per non poter proseguire il loro viaggio impediti dalla fortuna, o da altro.

§. 9. In oltre concede à tutti li Mercanti, Capitani, o Padroni di Vascelli come sopra licenza di poter per il ritorno del loro viaggio provvedersi di ogni forte di vettovaglie, e viveri, e d'ogn'altra cosa loro necessaria à prezzi convenienti, e di poter far Savora dove loro piacerà senza pagamento alcuno per servitio de lor Vascelli.

§. 10. E perche la diligenza, che si deve fare in nettare, e purgare il Porto, e Darsena faria vana, mentre non si procurasse di mantenerlo netto, o purgato. Però si prohibisce à qualsivoglia Vascello di qualsivoglia portata, & à suoi Padroni, e Capitani sotto pena di scudi cento per ciascuna